

COMUNE di SAN PIETRO MUSSOLINO
Provincia di Vicenza

**REGOLAMENTO
PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI
RIFIUTI**

TITOLO I : Disposizioni generali

Pagina

Art. 1 oggetto del regolamento	1
Art. 2 definizioni	1
Art. 3 classificazione dei rifiuti	2
Art. 4 attività di competenza del comune	3
Art. 5 recupero	3
Art. 6 informazioni	4
Art. 7 accesso alle informazioni	4
Art. 8 ordinanza del sindaco di rimozione dei rifiuti abbandonati	4
Art. 9 ordinanza del sindaco con tingibili ed urgenti	5
Art. 10 comunicazioni al catasto rifiuti	5
Art. 11 divieti ed obblighi per i produttori di rifiuti urbani	5

TITOLO II: Rifiuti non pericolosi assimilati ai rifiuti urbani

Art. 12 assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani	6
Art. 13 assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani	8

TITOLI III: Servizi di raccolta, trasporto e smaltimento de rifiuti urbani e Assimilati

Art. 14 principi generali	l	8
Art. 15 conferimento		8
Art. 16 raccolta delle frazioni “secca non recuperabile” ed “umido”		9
Art. 17 conferimento e raccolta die rifiuti omogenei (vetro, carta, plastica...)		10
Art. 18 conferimento e raccolta die RUP		10
Art. 19 conferimento e raccolta dei rifiuti ingombranti e dei beni durevoli		11
Art. 20 conferimento e raccolta dei rifiuti speciali assimilati		11
Art. 21 conferimento e raccolta dei rifiuti cimiteriali		12
Art. 22 trasporto die RU e dei rifiuti assimilati ai RU		12
Art. 23 smaltimento		12
Art. 24 pesata dei rifiuti		13
Art. 25 compostaggio domestico della frazione “umido” e “verde”		13

TITOLO IV: Norme atte a garantire un distinto smaltimento dei rifiuti speciali e dei rifiuti pericolosi

Art. 26 obbligo dei produttori e dei detentori		13
Art. 27 divieto di miscelazione		14
Art. 28 detemzione dei rifiuti speciali e pericolosi nei luoghi di produzione		14
Art. 29 smaltimento dei rifiuti speciali e pericolosi nei luoghi di produzione		14

TITOLO V: Norme e servizio di nettezza urbana

Art. 30 divieti ad obblighi degli utenti di spazi pubblici	l	14
Art. 31 spazzamneto stradale		15
Art. 32 cestini gettacarte		15
Art. 33 pulizie delle aree circostanti le piazzole ecologiche		15

Art. 34 obbligo die frontisti delle strade in caso di nevicata e di grosse precip.	15
Art. 35servizi accessori	15
Art. 36 vegetazione sporgente sulla aree pubbliche o private aperte al pubblico	16
Art. 37 pulizia die terreni non edificati	16
Art. 38 aree occupate da esercizio pubblici	16
Art. 39 carico e scarico di materiali e merci	17
Art. 40 pulizia aree pubbliche utilizzate per spettacoli viaggianti	17
Art. 41 pulizia di aree pubbliche utilizzate per spettacoli viaggianti	17
Art. 42 manifestazioni pubbliche	17
Art. 43 obblighi di chi conduce animali domestici su suolo pubblico	17

TITOLO VI : Validità del regolamento - controlli e sanzioni

Art. 44 validità	18
Art. 45 sanzioni	18
Art. 46 osservanza di altre disposizioni e regolamenti comunali	18

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento ha per oggetto la disciplina della gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali non pericolosi assimilati, per quantità e qualità, ai rifiuti urbani, prodotti nel territorio del Comune.
2. La gestione dei rifiuti urbani ed assimilati è disciplinata dal presente regolamento al fine di assicurare un'elevata protezione dell'ambiente.
3. La gestione è effettuata nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità.
4. Ai fini del presente regolamento per Decreto si intende il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n° 22; per RU i rifiuti urbani e per RAU i rifiuti speciali non pericolosi assimilati agli urbani.

Articolo 2

Definizioni

1. Ai sensi del D.Lgs. 22/97 si adottano definizioni:
 - a) Rifiuti: qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nella categoria riportate nell'allegato A del D.Lgs. 22/97 e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi;
 - b) Produttore: la persona la cui attività ha prodotto rifiuti e la persona che ha effettuato operazioni di pretrattamento o di miscuglio o altri operazioni che hanno mutato la natura o la composizione dei rifiuti;
 - c) Detentore: la produttore di rifiuti o la persona fisica o giuridica che il detiene;
 - d) Gestione: la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazione nonché il controllo delle discariche e degli impianti di smaltimento dopo la chiusura;
 - e) Raccolta: l'operazione di prelievo, di cernita e di raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto;
 - f) Raccolta differenziata: la raccolta idonea a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee, compresa la frazione organica umida, destinate al riutilizzo, al riciclaggio ed al recupero di materia prima;
 - g) Smaltimento: le operazioni previsti nell'allegato B al Decreto;
 - h) Recupero: le operazioni previsti nell'allegato C al Decreto;
 - i) Luogo di produzioni dei rifiuti: uno o più edifici o stabilimenti o siti infrastrutturali collegati tra loro all'interno di un'area delimitata in cui si svolgono attività di produzione dalle quali si originano i rifiuti;
 - j) Stoccaggio: le attività di smaltimento consistenti nella operazione di deposito preliminare di rifiuti di cui al punto D 15 dell'allegato B, nonché le attività di recupero consistenti nella messa in riserva di materiali di cui al punto R13 dell'allegato C;
 - k) Deposito temporaneo: il raggruppamento di rifiuti effettuato, prima delle raccolta, nel luogo in cui sono prodotti alle seguenti condizioni;
 - l) Bonifica: ogni intervento di rimozione della fonte inquinante e di quando dalla stessa contaminato fino al raggiungimento dei valori limite conformi all'utilizzo previsto dell'area
 - m) Messa in sicurezza: ogni intervento per il contenimento o isolamento definitivo della fonte inquinante rispetto alle matrici ambientali circostanti.

Articolo 3

Classificazione dei rifiuti

1. Ai sensi dell'articolo 7 del Decreto i rifiuti sono classifica, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali, e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e non pericolosi.
2. Sono rifiuti urbani:

- a) I rifiuti domestici provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione, suddivisi in:
- * **INGOMBRANTI**: sono costituiti da beni di consumo durevoli quali oggetti di uso comune domestico o d'arredamento che per dimensioni e/o peso risultino di impossibili o disagiati conferimento al servizio ordinario di raccolta dei rifiuti;
 - * **ORGANICI**: sono i materiali di origine organica ad alto tasso di umidità, che risultano comportabili. A loro volta si suddividono in:
 - **Verdi**: che comprende gli scarti vegetali derivanti dai lavori di sfalcio dell'erba, della pulizia e della potatura di piante sia pubbliche che private, scarti vegetali provenienti da negozio ortofrutticoli, da floro - vivaisti, scarti di fiori dei cimiteri;
 - **Umido**: comprende gli scarti di cucina di origini domestica o commerciali (ristoranti, mense) e modiche quantità di Verde o di pura cellulosa (carta assorbente, fazzoletti di carta e simili);
 - * **SECCHI**: sono costituiti dai materiali a basso o nullo tasso di umidità, suddivisi in:
 - **recuperabili**: tutte le frazioni passibili di recupero, riciclaggio e riutilizzo, suddivise in:
 - carta, frazione recuperabile costituita da carta e cartone;
 - plastica, frazione recuperabile costituita da contenitori in plastica per liquidi;
 - vetro, frazione recuperabile costituita da manufatti in vetro quali bottiglie, ecc
 - lattine, frazione recuperabile costituita da contenitori in alluminio per liquidi;
 - barattoli, frazione recuperabile costituita da contenitori in latta stagnata;
 - altre frazioni riciclabili, passibili di riciclo non comprese nei punti precedenti.
 - **Non recuperabili**: tutte le frazioni non più passibili di recupero e che siano quindi destinate a forme di smaltimento a valle.
- b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità ai sensi del successivo articolo 12 del presente regolamento;
- c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
- d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulla strada ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua,
- e) i rifiuti cimiteriali provenienti da esumazioni ad tumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli precedentemente classificati di cui alle lettere a), b), c), d), individuati, ai sensi dell'art. 45 comma 4, lettere b) del Decreto del Ministro dell'Ambiente di concerto con il Ministro della Sanità, sentita la Conferenza tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome.
3. Sono rifiuti speciali:
- a) I rifiuti da attività agricola ed agro - industriali;
 - b) I rifiuti derivanti dalla attività di demolizione, costruzione nonché i rifiuti pericolosi che derivano dalla attività di scavo;
 - c) I rifiuti da lavorazioni industriali;
 - d) I rifiuti da attività artigianali;
 - e) I rifiuti da attività commerciali;
 - f) I rifiuti da attività di servizio;
 - g) I rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento dei rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimenti di fumi;
 - h) I rifiuti derivanti da attività sanitarie, fatta salva la parte di rifiuti dichiarati "assimilati agli urbani";
 - i) I veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti.

Per quanto concerne i rifiuti speciali, la raccolta e lo smaltimento sono a carico del "Produttore" che stipulerà contratti con ditte specializzate. Il Comune, attraverso il suo Ufficio competente, controllerà che tale smaltimento avvenga in modo corretto. Il Comune può altresì istituire, nella forma previste dalla legge 8 giugno 1990 n°142 e successive modificazioni, servizi integrativi per la gestione dei rifiuti speciali non assimilabili ai rifiuti urbani.

4. Sono pericolosi i rifiuti non domestici precisati nell'elenco di cui all'allegato " D " al Decreto

Articolo 4

Attività di competenza del comune

1. Il Comune effettua, in regime di privativa nel rispetto del Piano Provinciale di Gestione, la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento:
 - a) dei rifiuti urbani;
 - b) dei rifiuti assimilati, per qualità e quantità, ai rifiuti urbani ai sensi del successivo art. 12 presente regolamento;
 - c) dei rifiuti provenienti dallo spezzamento delle strade, ovvero di qualunque natura e provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico e sulle rive dei corsi d'acqua.
2. La gestione di cui al primo comma è effettuata dal Comune in una delle forme di cui all'art. 22 della legge 8 giugno 1990 n° 142 e successive modificazioni e integrazioni, ed in cooperazione con gli altri enti locali ricadenti nello stesso ambito territoriale nelle forme e nei modi, individuati dalla Provincia ai sensi dell'articolo 23, comma 5 del Decreto.
3. E' inoltre di competenza del Comune l'approvazione dei progetti di bonifica dei siti inquinati di cui all'art. 17 del Decreto, nonché la realizzazione d'ufficio degli interventi previsti in detti piani in caso che non vi provvedano o non siano individuabili i responsabili della situazione d'inquinamento.
4. Anche al fine di assicurare la responsabilizzazione degli utenti, il Comune si avvale, nelle attività di gestione dei rifiuti urbani, della partecipazione dei cittadini e delle loro associazioni e delle collaborazioni delle associazioni di volontariato.

Articolo 5

Recupero

1. Ai fini di una corretta gestione dei rifiuti il comune favorisce la riduzione dello smaltimento finale dei rifiuti attraverso:
 - a) il reimpiego ed il riciclaggio;
 - b) le altre forme di recupero per ottenere materie prime dai rifiuti
 - c) l'adozione di misure economiche e la determinazione di condizioni d'appalto che prevedano la separazione e la raccolta differenziata, l'impiego dei materiali recuperati dai rifiuti di favorire il mercato dei materiali medesimi.

Articolo 6

Informazione

1. Al fine di assicurare la responsabilizzazione degli utenti, il Comune, in collaborazione con le locali associazioni di volontariato e dei cittadini, organizza periodicamente campagne di informazione sulla problematica della gestione dei rifiuti.

2. Al fine di sensibilizzare gli studenti, Il Comune, d'intesa con gli organi scolastico competenti ed avvalendosi della collaborazione delle associazioni di cui al primo comma, promuove l'organizzazione , presso le scuole di ogni ordine e grado, di giornate di studio ed attività, anche extrascolastiche, dirette a fare conoscere le problematiche della prevenzione e del recupero dei rifiuti.

Articolo 7

Accesso alle informazioni

1. Chiunque ne faccia richiesta, senza necessità di dimostrare il proprio interesse, ha liberà di accesso a qualsiasi informazione disponibile in forma scritta, visiva sonora o contenuta nelle basi di dati riguardante lo stato delle acque, dell'art, del suolo, della fauna, della flora, del territorio e degli spazi naturali, nonché le attività, comprese quelle nocive, o le misure che incidono o possono incidere negativamente sulle predette componenti ambientali e le attività o le misure amministrative ed i programmi di gestione dei rifiuti solidi urbani ed assimilati.
2. La modalità di accesso alle informazione di cui al primo comma è assicurata del Comune con le modalità e nei limiti previsti dal D.Lgs. 24.02.97 n. 39, di attuazione della direttiva 90/313 CEE del Consiglio del 7 giugno 1990
3. Il Comune rende disponibili le informazioni di cui al primo comma presso l'Ufficio Comunale competente;
4. Per quando non previsto dal D.Lgs. 39/1997 si applicano le disposizioni di cui alla Legge 9.08.90, n. 241, di cui al D.P.R. 27.06.92 N. 352 successive modificazioni ed integrazioni e al Regolamento comunale in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

Articolo 8

Ordinanza del sindaco di rimozione dei rifiuti abbandonati

1. E' assolutamente vietato l'abbandono ed il deposito di rifiuti sul suolo in tutto il territorio comunale;
2. E' altresì, vietata l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nella acque superficiali e sotterranee;
3. In caso di violazione dei divieti di cui ai commi 1 e 2, il Sindaco dispone con ordinanza le operazione necessarie per la rimozioni dei rifiuti ed il loro avvio al recupero ed allo smaltimento, fissando il termine entro il quale i responsabili sono tenuti a provvedere. Decorso il termine assegnato, il Comune procede d'ufficio all'esecuzione dello esecuzione delle operazione all'uopo necessarie in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somma anticipate, cosi come previsto dall'art. 14 del Decreto;
4. L'ordinanza di cui al terzo comma è adottata su parte dell'ufficio tecnico locale. Essa è notificata ai soggetti responsabili, nonché al proprietario dell'aree o al titolare di diritti reali o di godimento sull'aree, dal messo comunale. Copia dell'ordinanza è affissa all'albo pretorio per la durata di quindici giorni.

Articolo 9

Ordinanze del sindaco con tingibili ed urgenti

1. Qualora si verificano situazioni eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, Il Sindaco, ai sensi dell'art. 13 del Decreto, può emettere, ordinanze con tingibili ed urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forma di gestione dei rifiuti, anche in

deroga alla disposizione vigenti, purchè non vi siano conseguenze di danno o di pericolo per salute e per l'ambiente;

2. L'ordinanza che deve essere adottata su parte degli organi tecnici o tecnico - sanitari locali, indica le norme a cui si intende derogare;
3. Ministro della Sanità, al Presidente della Giunta Regionale, nonché al settore competente della Provincia;
4. L'ordinanza ha efficacia per il periodo indicato nel provvedimento, che non può essere superiore a sei mesi. Essa non può essere reiterata per più di due volte;
5. Le ordinanze di cui al presente articolo sono pubblicate mediante affissione all'albo pretorio per tutta la durata della loro efficacia ed in altri luoghi pubblici. Inoltre, sono pubblicizzate nelle altre forme, individuata nella stessa ordinanza, idonee a garantire l'informazione agli utenti sul loro contenuto. Sono notificate ad eventuali soggetti direttamente interessati a mezzo del messo comunale.

Articolo 10

Comunicazioni al casato rifiuti

1. Il Comune comunica annualmente al casato rifiuti, secondo le modalità previste dalla legge 25.01.1994, n. 70, le seguenti informazioni relativi all'anno precedente:
 - a) Quantità di rifiuti raccolti nel proprio territorio;
 - b) Soggetti che hanno provveduto alla gestione dei rifiuti, specificando le operazioni svolte, le tipologie, la quantità dei rifiuti gestiti da ciascuno;
 - c) Costi di gestione e di ammortamento tecnico e finanziari degli investimenti per le attività di gestione dei rifiuti, nonché i proventi della tariffa per i servizi relativi alla gestione dei rifiuti.

Articolo 11

Divieti ed obblighi per i produttori di rifiuti urbani

1. E' obbligatorio avvalersi delle strutture predisposte per la raccolta differenziata. E' pertanto vietato il conferimento di rifiuti oggetto di raccolta differenziata nei contenitori e/o sacchetti predisposti per la raccolta della frazione "umido" o della frazione "secco non recuperabile". Sono previste, come specificato nei successivi art. 17 - 18 - 19 del presente regolamento, le seguenti raccolte differenziate: vetro, carta e cartone, plastica, alluminio, RUP (pile e farmaci, "T" e "F") rifiuti urbani ingombranti, pertanto nessun oggetto o materiale appartenente a dette categorie di rifiuti potrà essere conferito a contenitori diversi da quelli a cui è destinato.
2. I produttori di Rifiuti Urbani, sono tenuti al rispetto delle norme contenute nel presente regolamento ed in particolare sono tenuti a conferire nei modi e nei tempi indicati negli articoli successivi le varie frazioni dei rifiuti stessi.

Oltre al divieto di abbandono dei rifiuti di cui all'art. 15 del D.Lgs. n. 22/97 è vietato:

 - a) Esporre sacchetti contenenti rifiuti o componenti degli stessi, sulla via pubblica nei giorni e fuori delle ore precisate negli orari del servizio di raccolta, nella zona in cui il servizio viene effettuato "porta a porta";
 - b) danneggiare le attrezzature del servizio di smaltimento pubblico dei rifiuti;
 - c) il conferimento nei contenitori per la raccolta dei rifiuti di materiali accessi, non completante spinti o tali da provocare danni;
 - d) smaltire rifiuti pericolosi al di fuori delle norme di cui al D.Lgs. 22/97;
 - e) il conferimento di rifiuti diversi da quelli per cui i contenitori e/o sacchetti sono destinati;

- f) il conferimento di rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani al servizio di smaltimento;
- g) l'imbrattamento del suolo pubblico a adibito ad uso pubblico con gettito di piccoli rifiuti;
- h) deporre qualsiasi tipo di rifiuto al di fuori dei punti di raccolta e/o contenitori appositamente istituiti;
- i) il conferimento di rifiuti che non siano prodotti nel territorio comunale;
- j) ogni forma di cernita, rovistamento e recupero non autorizzati dei rifiuti collocati negli appositi contenitori e/o sacchetti;
- k) incenerire rifiuti di qualunque tipo (ad esclusione di ramaglie e potature secchi).

TITOLI II RIFIUTI NON PERICOLOSI ASSIMILATI AI RIFIUTI URBANI

Articolo 12 *Assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani*

1. Fino all'emanazione del decreto come previsto dell'art. 18, comma 2, lettera d) del D.Lgs 22/97, sono assimilati ai rifiuti urbani, ai fini del servizio di raccolta e smaltimento, i rifiuti speciali non pericolosi aventi una composizione merceologica analoga a quella dei rifiuti urbani elencati al n. 1 punto 1.1.1 lett.a) della deliberazione interministeriale 27 luglio 1984 così come modificato e con i limiti indicati al comma 3 del presente articolo:
 - imballaggi in genere (di carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili);
 - contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica e metallo, latte e lattine e simili);
 - accoppiati quali carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili;
 - frammenti e manufatti di vimini ed di sughero;
 - paglia e prodotti di paglia;
 - scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli segatura;
 - fibra di legno;
 - feltri e tessuti non tessuti;
 - gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente di tali materiali, come camere d'aria e copertoni;
 - resene termoplastiche e termo - indurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;
 - Imbottiture, isolanti termici ed acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali simili;
 - Moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
 - Frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;
 - Manufatti di ferro tipo paglietta metallica, fili di ferro, spugna di ferro e simili;
 - Nastri abrasivi;
 - Cavi e materiale elettrico in genere;
 - Pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
 - Scarti in genere della produzione di alimentari, purchè non allo stato liquido, quali ad esempio scarti di caffè, scarti dell'industria molitoria e della plastificazione, partite di alimenti deteriorari, anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti della lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, sanse e simili;
 - Scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure ecc) anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti, di sgranatura e di trebbiatura e simili);

- Residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi.
2. Nel caso in cui i rifiuti sopraindicati siano stati contaminati da sostanze o preparati classificati come pericolosi ai sensi della normativa vigente non possono essere considerati assimilati ai rifiuti urbani se preventivamente non sottoposti ad adeguati trattamenti di bonifica.
 3. I rifiuti di cui sopra sono dichiarati assimilati agli urbani per le seguenti categorie di produzione e i seguenti limiti:

ATTIVITA'ECONOMICA	LIMITE DI CONFERIMENTO FRAZIONI "UMIDO	LIMITE DI CONFERIMENTO FRAZIONE "SECCO NON RICICLABILE
Commercio su arre pubbliche	Nessun limite	Nessun limite
Locali adibiti a commercio fisso	Nessun limite	n. 5 sacchi da 200 lt. alla settimana
Locali adibiti a commercio all'ingrosso	Nessun limite	n. 5 sacchi da 200 lt. alla settimana
Pubblici esercizi	Nessun limite	
Uffici degli studenti professionali, direzionali, amministrativi, anche di attività commerciali, industriali ed artigianali, studi medici, studi veterinari, laboratori di analisi, saloni bellezza, saune e simili	Nessun limite	Nessun limite
Circoli privati e alberghi	Nessun limite	Nessun limite
Attività artigianali - reparti di lavorazione	Nessun limite	n. 5 sacchi da 200 lt. alla settimana
Attività industriali solo per i locali adibiti a mense, bagni e spogliatoi ed uffici	Nessun limite	Nessun limite

4. I rifiuti dovranno essere conferiti al servizio di pubblica raccolta con le modalità stabilite negli articoli 16 - 17 - 18 del presente regolamento. Le frazioni di rifiuti assimilati, per le quali è stata attivata la raccolta differenziata (carta, vetro, latte, contenitori per liquidi in plastica), dovranno essere conferite negli appositi contenitori stradali ai sensi dell'art. 17 del presente regolamento.

Articolo 13

Assimilazione dei rifiuti sanitari ai rifiuti urbani

1. Ai sensi dall'art. 45, comma 4, lettera c) del Decreto, sono assimilati agli urbani le frazioni dei rifiuti sanitari individuati con decreto del ministero dell'Ambiente, di concerto con il Ministro della Sanità
2. Per usufruire del servizio pubblico di smaltimento di rifiuti, il responsabile della struttura sanitari inoltrare al Comune apposita istanza, sulla quale il Comune dovrà pronunciarsi entro sessanta giorni.

3. Fino all'emanazione del decreto di cui al primo comma, continuano ad applicarsi i criteri di assimilabilità definiti alle vigenti disposizioni normative, che si intendono qui integralmente recepite.

TITOLO III
SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI E
ASSIMILATI

Articolo 14
Principi generali

- 1) I rifiuti urbani, quelli assimilati agli urbani e gli pericolosi, devono essere conferiti a cura del produttore, il quale è tenuto a consegnarli, in modo da evitare qualsiasi dispersione o cattivo odore e ad osservare le norme di seguito indicate. La raccolta dei rifiuti viene organizzata attraverso sistemi differenziati in modo da permettere il conferimento al servizio pubblico dei rifiuti suddivisi per qualità.
- 2) Sono previste le seguenti modalità di conferimento dei rifiuti, dei rifiuti urbani ad assimilati:
 - a - conferimento su strada, in punti predefiniti dei rifiuti prodotti all'interno di appositi sacchetti predisposti dall'Enti gestore del servizio comunale;
 - b - contenitore su strada, posizionati in apposite, o presso negozi o scuole o esercizi pubblici e/o simili;
 - c - contenitori posizionati in modo temporaneo, (un giorno), in punti di raccolta per "rifiuti urbani ingombranti" ed eventualmente per la "frazione verde"

Articolo 15
Conferimento

- 1) I rifiuti urbani non ingombranti ed rifiuti speciali assimilati agli urbani devono essere conferiti dagli utenti al servizio di raccolta separatamente secondo le seguenti frazioni:
 - a) SECCA NON RECUPERABILE
 - b) UMIDO
- 2) il conferimento delle frazioni individuate al comma 1 del presente articolo deve avvenire con le seguenti modalità:
 - frazione "secca non recuperabile" con utilizzo di idonei sacchetti di colore azzurro, riportanti il logo ed il nome del Comune di San Pietro Mussolino;
 - frazione "umido" con utilizzo di idonei sacchetti trasparenti realizzati in mater - bi di colore bianco, riportanti logo ed il nome del Comune di San Pietro Mussolino, riposti all'interno di una idonea pattumiera;
- 3) i sacchetti della frazione "secca non recuperabile" dovranno essere collocati a cura degli utenti all'esterno delle abitazioni, poche ore prima, (al massimo la sera precedente), dell'effettuazione della raccolta, oppure nel cassonetto eventualmente assegnato per le vie periferiche del paese come potrà essere stabilito con apposito provvedimento dalla Giunta Comunale in base alle necessità riscontrate nell'espletamento di servizio;
- 4) i sacchetti per il conferimento delle due frazioni devono essere ritirati dagli utenti presso la sede municipale con le modalità e gli orari stabiliti con provvedimento del

Sindaco. Il conferimento dei rifiuti domestici dovrà avvenire esclusivamente mediante utilizzo di tali sacchetti;

- 5) il costo del servizio di raccolta mediante sacchetti per le due frazioni distinte sarà stabilito con deliberazione della Giunta Comunale, secondo i criteri indicati nel regolamento comunale per l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, annualmente e verrà recuperato dal Comune mediante riscossione dei tributi.
- 6) nel conferimento mediante sacchetti della frazione "secca non recuperabile", per salvaguardare la sicurezza degli addetti alla raccolta gli utenti sono tenuti a proteggere opportunamente aghi, oggetti taglienti e acuminati prima della loro introduzione nei sacchetti stessi.

Articolo 16

Raccolta delle frazioni "sacca non recuperabili" ed "umida"

1. Ai sensi dell'art. 59 del D.Lgs. 15.11.93, n. 507 e successive modificazioni, il quale è istituito il servizio di raccolta dei rifiuti urbani e dei rifiuti urbani assimilati è individuato nel perimetro dell'intero territorio comunale.
2. Il servizio consiste nella raccolta "porta a porta" dei rifiuti posti nei contenitori e/o sacchetti che avverrà al piano terra da ogni stabile sede del produttore, nella parte esterna della recinzione, lungo il marciapiede o la strada. Per le utenze di tipo domestico condominiale o comunque collettivo, economico - produttivo, i sacchi potranno essere preventivamente posti all'interno di appositi contenitori i quali verranno posti nella parte esterna della recinzione in tempo utile a permettere la raccolta dei rifiuti in essi contenuti. Il Comune potrà fornire alle utenze di cui al precedente comma, che ne faranno richiesta, appositi bidoni di adeguata capacità che rimarranno di proprietà del Comune. Nel caso di vicoli stretti o negli altri casi cui l'Amministrazione lo ritenga necessario, per una migliore funzionalità del servizio in relazione ai costi, i sacchi dovranno essere collocati vicino all'accesso della strada principale, o in altra posizione, secondo le indicazioni che verranno impartite dagli uffici comunali competenti.
3. La raccolta della frazione "secca non recuperabile" è effettuata con frequenza minima non inferiore ad una volta la settimana. La frequenza dell'asporto potrà essere aumentata a cura della "Giunta Comunale", allo scopo di prevenire eventuali problemi di ordine igienico - sanitario. In caso di festività infrasettimanali, la raccolta può essere anticipata e posticipata di un giorno non festivo.
4. La raccolta della frazione "umida" è effettuata con frequenza minimo non inferiore a due volte la settimana. In caso di festività infrasettimanali, la raccolta può essere anticipata e posticipata di un giorno non festivo;
5. In tutto il territorio comunale, la raccolta dei rifiuti sarà effettuata e programmata per zone, giorni fissi prestabiliti e comunicati alle utenze.
6. Il Sindaco con propria ordinanza fisserà i programmi di raccolta, nonché i relativi orari.

Articolo 17

Conferimento e raccolta dei rifiuti omogenei (vetro - carta - plastica - metalli)

1. E'obbligatorio il conferimento sparato, negli appositi contenitori situati in aree pubbliche e/o presso utenze specifiche, dei rifiuti di seguito elencati:
 - a) Vetro: deve essere conferito agli appositi contenitori di colore verde

- b) Carta e cartone: devono essere conferiti negli appositi contenitori di colore giallo
 - c) Contenitori per liquidi in plastica: devono essere conferiti agli appositi contenitori di colore azzurro e/o bianco, adeguatamente ridotti di volume (schiacciati) dagli utenti.
 - d) Metalli tipo alluminio, banda stagnata a acciaio: vanno conferiti negli appositi contenitori di colore verde assieme al vetro.
2. Sono da considerarsi “Rifiuti destinati a raccolta differenziata” anche i rifiuti speciali assimilati, poiché, per loro stessa definizione, comprendono le categorie merceologiche elencate al comma 1.
 3. La frequenza di svuotamento dei contenitori della raccolta differenziata potrà variare a secondo del periodo dell’anno,fermo restando che dovrà sempre essere garantito adeguato spazio al loro interno per consentire il costante conferimento delle frazione citate da parte degli utenti.
 4. I materiali voluminosi comunque qualsiasi imballo rigido di essere depositati nel contenitori, devono essere rotti, piegati e pressati, in modo da ridurre al minimo il volume e l’ingombro.

Articolo 18

Conferimento e raccolta dei RUP

1. Per rifiuti urbani pericolosi si intendono:
 - a) Prodotti e relativi contenitori etichettati con il simbolo “T” (tossico) e/o “F” (infiammabile). Vernici, solventi, fitofarmaci e relativi contenitori, bombolette spray di ogni tipi. Tali prodotti devono essere conferiti in appositi contenitori dotati di idonei dispositivi di sicurezza, sistemati presso alcuni rivendite quali esercizi commerciali di elettrodomestici, ferramenta, supermercati, fotografi, e simili;
 - b) Prodotti farmaceutici inutilizzati, scaduti o avariati, siringhe usate. Devono essere in apposito contenitore sistemato presso la farmacia comunale.
 - c) Pile:devono essere conferite in appositi contenitori sistemati presso rivenditori quali esercizi commerciali.
2. I contenitori di detersivi, candeggina, acidi, solventi ad uso domestici, possono essere conferiti ai contenitori della raccolta differenziata della plastica o vetro, dopo accurata sciacquatura.
3. Al fine di evitare situazioni di pericolo per la salute e/o l’ambiente , è fatto assoluto divieto di conferire i rifiuti urbani pericolosi nei contenitori e/o sacchetti destinati alla raccolta delle altre frazione di rifiuti urbani ed assimilati.
4. I contenitori per i rifiuti pericolosi devono essere svuotati dagli operatori addetti, quando essi risultano ricolmi in modo da non permettere ulteriore conferimenti e comunque con frequenza tale da garantire l’utilizzo degli stessi.
5. I rifiuti così raccolti verranno trasportati ad idoneo centro di stoccaggio definitivo a cura dell’Ente gestore.

Articolo 19

Conferimento e raccolta dei rifiuti ingombranti e dei beni durevoli.

1. Il conferimento dei rifiuti ingombranti del tipo “elettrodomestici” ed eventuali imballaggi, derivanti dall’acquisto di altri in sostituzione dei primi, deve essere preferibilmente effettuato al “Rivenditore”.

2. In difetto devono essere conferiti, con le altre tipologie di rifiuti ingombranti presso il contenitore appositamente predisposto nella località e con la frequenza che sono rese note dall'ufficio comunale competente.
3. I rifiuti urbani ingombranti di tipo "elettrodomestici" verranno successivamente avviati ai centri di demolizione allo scopo di separare eventuali rifiuti tossici nocivi successivamente procedere al recupero, riciclaggio e smaltimento finale.

Articolo 20

Conferimento e raccolta dei rifiuti speciali assimilati

1. Il conferimento dei rifiuti assimilati ai rifiuti urbani, avviene nel rispetto degli artt. 12 - 16 - 17 - 18 ai quali si aggiungono le seguenti regole:
 - a) I materiali introdotti nei sacchetti devono essere rigorosamente classificati come assimilati ai sensi del precedente art. 12 rimanendo a carico del produttore/utente ogni responsabilità di carattere civile e penale per gli eventuali illeciti commessi;
 - b) I rifiuti assimilati devono essere conferiti mediante utilizzo de sacchetti predisposti dl comune di capacita 200 lt. Secondo i limiti speciali all'art. 12 del presente regolamento.

Articolo 21

Conferimento e raccolta dei rifiuti cimiteriali

1. Per tali rifiuti si rimanda a quanto previsto dal DPR 285/90 "Regolamento di polizia mortuaria", alla circolare del Ministro della Sanità n. 24 del 24.06.93 ad alle leggi regolamenti vigenti nel campo della polizia mortuaria.
2. I rifiuti prodotti all'interno del cimitero derivano da:
 - a) ordinaria attività cimiteriale
 - b) esumazioni ed estumulazioni ordinarie
 - c) esumazioni ed estumulazioni straordinarie
3. I rifiuti di cui alla lettera a) del comma 1 sono urbani a tutti gli effetti e devono essere stoccati in cassonetti per i rifiuti solidi urbani sistemati in aree all'interno o all'esterno del cimitero secondo le modalità previste negli artt. 15 - 16 - 17 del presente regolamento. Rientrano tra essi in particolare i fiori secchi, le corone, le carte, i ceri, i rifiuti provenienti della operazioni di pulizia dei viali, delle aree di sosta, degli uffici e delle strutture annesse. I rifiuti di cui al punto 3 lettere b) e c) sono individuati con decreto del Ministro dell'Ambiente, di concerto con il Ministero della Sanità, sentita la conferenza tra lo Stato, le Regione e le Province, ai sensi dell'art. 5, comma 4, del Decreto.
4. In ogni caso, m i rifiuti metallici, le pellicole di zinco poste a protezione esterna del feretro, i rifiuti piombosi e simili, devono essere raccolti separamene opportunamente disinfettati e stoccati in appositi contenitori di materiale lavabile e impermeabile muniti di coperchio, sistemati in apposita aree o locali interno o esterno del cimitero.
5. Il trasporto dei rifiuti cimiteriali, ad esclusione di quelli assimilati agli urbani deve avvenire con idoneo mezzo chiuso, i mezzi ed i contenitori devono comunque essere puliti.
6. La raccolta differenziata, lo stoccaggio provvisorio e ogni altro adempimento previsto dal presente articolo sono curati dal responsabile del servizio di custodia del cimitero previsto nell'art. 52 del citato DPR 285/1990.

Articolo 22

Trasporto dei RU e dei rifiuti assimilati ai rifiuti urbani

1. Il trasporto dei RU e dei rifiuti speciali assimilati agli urbani deve essere espletato con idonei automezzi le cui caratteristiche, stato di conservazione e manutenzione devono essere tali da assicurare l'assoluto rispetto delle esigenze igienico - sanitarie e del decoro dell'ambiente urbano;
2. Gli automezzo devono essere, ove possibile, del tipo "autocompattatori" per quanto riguarda la frazione "umido" dovranno essere egli automezzi del tipo a barchetta;
3. Ai sensi del comma 4 dell'art. 15 del Decreto, le disposizioni sul trasporto dei rifiuti previste dal comma 1 dello stesso art. 15 non si applicano al trasporto dei rifiuti urbani effettuato del soggetto che gestisce il servizio pubblico.

Articolo 23

Smaltimento

1. Lo smaltimento finale di rifiuti di cui al presente regolamento conferiti al servizio pubblico deve avvenire a mezzo appositi impianti autorizzati, nell'osservanza delle specifiche norme legislative vigenti, presso l'impianto di smaltimento gestito dal Consorzio Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani delle Valli dell'Agno e del Chiampo con sede in Arzignano.

Articolo 24

Pesata dei rifiuti

1. I RU e i RAU prima di essere avviati al recupero ed allo smaltimento devono essere pesati presso l'impianto di smaltimento gestito dal Consorzio R.S.U. delle Valli dell'Agno e del Chiampo di Arzignano, dotato di idonea pesa .In caso di non funzionamento di tale pesa, i RU ed i RAU dovranno essere pesati presso una pesa pubblica.

Articolo 25

Compostaggio domestico della frazione "umido" e della frazione "verde"

1. Il Comune consente e favorisce il corretto compostaggio domestico della frazione organica dei rifiuti urbani domestici. Ogni utente interessato al compostaggio domestico potrà eseguire tale operazione solo ed esclusivamente sulla frazione "umido" e/o "verde" dei rifiuti prodotti dal suo nucleo familiare ed utilizzare i prodotti di risulta solo nel proprio orto, giardino, fioriere, e simili.
2. Il compostaggio domestico può avvenire, purché il processo risulti controllato, con l'utilizzo delle diverse metodologie (quali cumulo, concimaia, cassa di compostaggio, composter, ecc) in relazione alle caratteristiche quali - quantitative ed alle proporzioni del materiale da trattare. Non potranno comunque essere in alcun modo accettate metodologie di trattamento dei rifiuti che possano recare danno all'ambiente, come pericoli di ordine igienico - sanitario, esalazioni moleste o qualsiasi altro disagio per la

popolazione. La collocazione della struttura di compostaggio dovrà essere scelta il più lontano possibile da eventuali abitazioni poste a confine della proprietà.

3. Dovranno essere, eseguiti, durante la gestione della struttura di compostaggio, in particolare, i seguenti adempimenti:

- » Provvedere ad una corretta miscelazione dei materiali da trattare, anche allo scopo di garantire un'adeguata sterilizzazione del materiale.
- » Assicurare un adeguato apporto di ossigeno anche con il rivoltamento periodico del materiale,
- » Seguire periodicamente l'evoluzione e la maturazione del compost per un successivo riutilizzo ai fine agronomici dello stesso.

TITOLO IV

NORME ATTE A GRANTIRE UN DISTINTO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI E DEI RIFIUTI PERICOLSOI

Articolo 26

Obbligo dei produttori e dei detentori

1. I produttori e i detentori di rifiuti pericolosi sono tenuti a distinguere i flussi di tali rifiuti da quelli urbani e assimilati ed a provvedere a un loro adeguato recupero o smaltimento in osservanza delle norme specifiche contenute nel Decreto delle relative tecniche applicative, nonché delle disposizioni Regionali e dei provvedimenti autorizzativi.

Articolo 27

Divieto di miscelazione

1. E' fatto divieto di miscelare rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi ovvero categorie diverse di rifiuti pericolosi.
2. Chiunque violi il divieto di cui al primo comma è tenuto a procedere alla separazione con le modalità di cui all'art. 9 del Decreto.

Articolo 28

Detenzione dei rifiuti speciali e pericolosi nei luoghi di produzione

1. Fermo restando l'obbligo di rispetto delle prescrizioni contenute negli eventuali provvedimenti autorizzativi e delle altre disposizioni del Decreto relative allo stoccaggio e al deposito temporaneo, nella fase di detenzione presso le sedi aziendali, i rifiuti speciali e i rifiuti pericolosi dovranno essere stoccati separatamente da ogni altro rifiuto prodotto.

Articolo 29

Detenzione dei rifiuti speciali e pericolosi nei luoghi di produzione

1. Lo smaltimento dei rifiuti speciali e pericolosi compete al produttore degli stessi.
2. Il comune può istituire, nella forme previste dall'art. 22 della Legge 142/90, servizi per la gestione dei rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani. A tal fine dovrà essere stipulata apposita convenzione fra il produttore dei rifiuti speciali e il gestore del

servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani. Il conseguente onere a carico del richiedente sarà determinato sulla base dei costi relativi alla raccolta, trasporto, recupero o smaltimento sostenuti.

TITOLI V
NORME SERVIZIO DI NETTEZZA URBANA

Articolo 30

Divieti ed obblighi degli utenti di spazi pubblici

1. E' fatto divieto agli utenti di aree, strade, spazi pubblici ad uso pubblico di abbandonare o gettare a terra rifiuti di qualsiasi tipo ed in qualsiasi quantità. Questi dovranno essere immessi negli appositi contenitori per Rifiuti Urbani Esterni (cestini) o contenitori dei RU a seconda della loro natura: nei sacchetti della fazione "secca non recuperabile", vetro, carta, plastica, lattine, RUP ecc.

Articolo 31

Spezzamento stradale

1. Lo spezzamento delle strade del centro viene effettuato manualmente dagli operai comunali.
2. Nel caso in cui si rendesse necessaria una pulizia più accurata o in occasione di particolari manifestazioni o ricorrenze l'Amministrazione Comunale si riserva di affidare il servizio a ditta specializzata con automezzo meccanico.

Articolo 32

Cestini gettacarte

1. I cestini gettacarte vengono svuotati dagli operai comunali secondo le necessità e con la frequenza atte a garantire l'utilizzo costante da parte dei cittadini.
2. E' fatto divieto di utilizzare tali contenitori per il conferimento dei rifiuti domestici..

Articolo 33

Pulizia delle aree circostanti le piazzole ecologiche

1. Fermo restando l'obbligo per il gestore del servizio di svuotamento dei contenitori della raccolta differenziata di vetro, lattine, banda stagnata, carta e plastica di raccogliere le rispettive frazioni di materiali abbandonate all'esterno dei contenitori stessi, la pulizia delle circostanti è cura del Comune ovvero tramite la ditta cui è affidato il servizio di raccolta dei RU.

Articolo 34

Obbligo dei frontisti delle strade in caso di nevicate e di grosse precipitazioni

1. In caso di nevicate con persistenza della neve sul suolo, il Comune può, con ordinanza, obbligare in solido, agli abitanti di ogni fronteggiante la pubblica via, dello spalamento della neve dai marciapiedi per l'intera larghezza di essi e per tutto il fronte degli stabili da essa abitati.

2. Nel caso di strada sprovviste di marciapiedi, tale obbligo si riferisce al suolo stradale per la larghezza di un metro per'intero fronte dell'edificio; l'obbligo in parola è finalizzato alla tutela dell'incolumità dei pedoni.
3. In caso di forti precipitazioni frontisti sono obbligati a liberare le caditoie stradali da eventuali rifiuti superficiali che ostruiscono il regolare deflusso dell'acqua.

Articolo 35

Servizi accessori

1. Nell'ambito del servizio pubblico di gestione dei rifiuti possono essere attivati i servizi accessori necessari a garantire l'igiene e il decoro dell'ambiente urbano, quali:
 - a) Pulizia delle caditoie stradali;
 - b) Espurgo di pozzi neri;
 - c) Diserbo stradale;
 - d) Sgombro della neve;
 - e) Raccolta e smaltimento delle siringhe abbandonate;
 - f) Disinfestazione e derattizzazione degli edifici pubblici;
 - g) Cura e manutenzione del verde pubblico
 - h) Cancellazione delle sui muri esterni degli edifici pubblici.

Articolo 36

Vegetazione sporgente sulle aree pubbliche o private aperte al pubblico

1. La vegetazione sporgente dai muri di sostegno e comunque dalle proprietà confinanti con le aree pubbliche o private ad uso pubblico dovrà essere rimossa, a cura e spese del proprietario del terreno e/o del titolare di diritto reale o personale di godimento sulla stesso.

Articolo 37

Pulizia dei rifiuti non edificati

1. I proprietari delle aree, anche non edificate, ed i titolari di diritti reali o personali di godimento sulle sono tenuti a conservarle costantemente libere da rifiuti e/o materiale di scarto e a provvedere al periodico sfalcio della vegetazione;
2. In caso di abbandono o deposito incontrollato di rifiuti su dette aree, anche ad opera di terzi il proprietario dell'area, il titolare di diritti reali o personali di godimento sulla stessa sono obbligati, se imputabili a titolo di dolo o colpa, a provvedere, unitamente al responsabile dell'abbandono del deposito, alla rimozione, all'avvio al recupero ad allo smaltimento dei rifiuti e al ripristino dello stato dei luoghi. Qualora non vi provvedano, il sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie e il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate, giusta quanto previsto dall'art. 14 del Decreto.

Articolo 38

Aree occupate da esercizi pubblici

1. I gestori di esercizi pubblici, che utilizzano spazi pubblici o privati a uso pubblico devono tenere costantemente pulita l'area occupata e collocarvi i cestini di rifiuti. Analogo obbligo vale per i gestori di esercizi pubblici le cui aree esterne, per la

particolare attività esercitata (vendita di pizze al taglio, bibite in lattina, gelati, ecc..) possono essere imbrattate dai residui e dagli involucri delle merci vendute.

2. I rifiuti prodotti dalle attività di cui al primo comma devono essere conferiti con le stesse modalità previste per i RU e i RAU.

Articolo 39

Carico e scarico di materiali e merci

1. Chiunque effettua operazioni di carico, scarico e trasporto di merci e di materiali deve adottare ogni opportuno accorgimento per evitare qualsiasi sversamento di sostanze o oggetti sul suolo. Deve, inoltre, provvedere a operazioni ultimate, alla accurata pulizia dell'area in cui si sono svolte le operazioni.

Articolo 40

Pulizia di aree pubbliche occupate da cantieri

1. Chiunque occupa con cantiere di lavoro aree pubbliche o private ad uso pubblico è tenuto a mantenere l'area e a restituirla, al termine dell'occupazione, perfettamente pulita e sgombra da rifiuti di qualsiasi tipo;
2. Con il provvedimento di concessione in uso dell'area sono stabilite le modalità di raccolta e di conferimento dei rifiuti prodotti.

Articolo 41

Pulizia di aree pubbliche utilizzate per spettacoli viaggianti

1. Chiunque occupa un'area per spettacoli, quali circhi equestri, luna park, attrazioni, è tenuto a mantenerle e restituirle perfettamente pulite e sgombre da rifiuti;
2. Con il provvedimento di concessione in uso dell'area sono stabilite le modalità di raccolta e conferimento dei rifiuti prodotti, tenendo conto del previsto afflusso di pubblico e dell'eventuale permanenza in loco delle carovane occupate dagli addetti allo spettacolo.

Articolo 42

Manifestazioni pubbliche

1. Chiunque organizza manifestazioni, di qualsiasi natura, fiere, feste, sagre, o iniziative analoghe su aree pubbliche o private ad uso pubblico deve provvedere, direttamente o attraverso apposita convenzione con il Comune, alla pulizia delle aree utilizzate;
2. Con il provvedimento di autorizzazione di svolgimento della manifestazione e/o all'occupazione del suolo pubblico sono stabilite le modalità di raccolta e di conferimento dei rifiuti prodotti, tenendo conto del flusso di persone previste.

Articolo 43

Obblighi di chi conduce animali domestici su suolo pubblico

1. Chiunque conduce cani o altri animali per le strade, aree pubbliche o a d'uso pubblico e per parchi e giardini è tenuto ad adottare gli accorgimenti necessari per evitare qualsiasi contaminazione del suolo e delle persone. In ogni caso, dovrà provvedere

personalmente alla eliminazione e all'asporto degli escrementi solidi eventualmente sversati.

TITOLO VI VALIDITA' DEL REGOLAMENTO - CONTROLLI E SANZIONI

Articolo 44 *Validità*

1. La validità del presente regolamento è immediata, a seguito delle approvazione di legge e della pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune, ai sensi delle norme vigenti.
2. Da tale data è abrogato il precedente regolamento per il servizio di nettezza urbana, approvato con deliberazione C.C.n 40 del 29.09.95 , ed ogni altri disposizione comunale incompatibile o contraria al presente regolamento.

Articolo 45 *Sanzioni*

1. Per le violazioni alla norme del presente regolamento nonché per le infrazioni alla norme regolamentari del D.Lgs n. 22 del 05.02.97, si applicano le disposizioni di cui agli articoli dal n. 50 al n. 54 di detto decreto e quelle previste dalla L.R. n. 33/85, nonché quelle previste dagli articoli dal n. 106 al n. 110 del R.D. 03.03.1934 n. 383 e successive modificazioni e integrazioni (vedi allegato A al presente regolamento);
2. Per l'applicazione delle sanzioni amministrative del presente regolamento si osservano le norme stabilite dal Capo I, sez. 1^a e 2^a della Legge 24.11.81 n. 689 L'accertamento delle violazioni sarà effettuato dalla vigilanza urbana nonché dai funzionari competenti al controllo del servizio.

Articolo 46 *Osservanza di altre disposizioni dei regolamenti comunali*

1. Per quanto non espressamente contemplato dal presente regolamento si applicano le norme di cui al D.Lgs. n 22/97 e le relative norme tecniche di attuazione, la normativa di settore statale e regionale per quanto di pertinenza, nonché dei regolamenti comunali.

ALLEGATO A

NORMATIVA	DESCRIZIONE	MINIMA	MASSIMA
14 del D.Lgs 22/97	Abbandono o deposito incontrollato di rifiuti sul suolo o nel suolo e immissione di rifiuti nelle acque superficiali o sotterranee	200.000	1.200.000
43 comma 2 del D.Lgs 22/97	Conferimento di imballaggio terziari al servizio pubblico di raccolta RSU	200.00	1.200.000
Art. 11 del Regolamento comunale	Cernita di rifiuti nei contenitori di raccolta	50.000	500.00
Art. 11 del Regolamento comunale	Esporre contenitore e/o sacchetti contenenti rifiuti nel giorno e fuori dall'orario di raccolta del servizio porta a porta	50.000	500.000
Art. 11 del Regolamento comunale	Danneggiare le attrezzature del servizio pubblico di smaltimento pubblico	50.000	1.000.000
Art. 11 del Regolamento comunale	Intralciare l'opera degli addetti al servizio	100.000	50.000
Art. 11 del Regolamento comunale	Conferire materiali accesi o non completamente spenti	50.000	1.000.000
Art. 11 del Regolamento comunale	Imbrattare il suolo pubblico o adibito ad uso pubblico (con bucce, carta,escrementi di animali, ecc..)	100.000	500.000
Art. 11 del Regolamento comunale	Deporre qualsiasi tipo di rifiuto dei contenitori appositamente istituiti	50.000	500.000
Art. 11 del Regolamento comunale	Conferimento di rifiuti diversi da quello per cui i contenitori e/o sacchetti sono destinati	50.000	500.000
Art. 11 del Regolamento comunale	Inserire vetro nei sacchetti per la raccolta ordinaria	50.000	500.000
Art. 11 del Regolamento comunale	Contravvenzione all'obbligo di pulizia delle aree pubbliche o private soggetta a uso pubblico	50.000	500.000
Art. 11 del Regolamento comunale	Incenerire i rifiuti di qualsiasi tipo	50.000	500.000
Art. 15 del Regolamento comunale	Utilizzo di sacchetti non riportanti il logo e il nome del Comune di San Pietro Mussolino	50.000	500.000
Art. 17 del Regolamento comunale	Conferire RUP in contenitori diversi da quali previsti	50.000	500.000
Art. 32 del Regolamento comunale	Conferimento di rifiuti domestici nei cestini portarifiuti	50.000	500.000
Art. 14 e 42 del Regolamento comunale	Contravvenzione all'obbligo di pulizia delle aree private e dei cantieri edili o simili	50.000	500.000
Regolamento comunale	Altre violazioni non contemplate nelle precedenti voci	50.000	1.000.000